



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Registro Generale n. 77

ORDINANZA N. 51 DEL 20-10-2020

Albo Pubblicazione n.

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: ISTITUZIONE DELLE FRAZIONI ROSSE DI POZZA E UMITO AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 a norma del quale: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 a norma del quale:

"(...)

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (...);

VISTO il D. Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) e segnatamente l'art. 12 a norma del quale: " 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato fino al 15 ottobre;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con la quale è stato **PROROGATO**, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, **fino al 31/01/2021**;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020)

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

- ✓ Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- ✓ Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- ✓ Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.655 del 25 marzo 2020;
- ✓ Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020
- ✓ Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- ✓ Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.680 dell'11 giugno 2020;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio comunale, con particolare riferimento alle Frazioni di Pozza e Umuto;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

VALUTATA l'esigenza di individuare idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività sia degli abitanti delle frazioni medesime che, in particolare per evitare il contagio degli anziani e delle persone fragili ;

DATO ATTO che codesta Autorità ha ricevuto comunicazioni da parte dell'Autorità Sanitaria locale in merito alla positività di un numero consistente di cittadini residenti nel Comune di Acquasanta Terme localizzati, in particolare, nelle Frazioni di Pozza e Umito;

CONSIDERATO il rischio di rapida diffusione dell'epidemia nel contesto dell'area della frazione anzicennata e del pericolo di estensione ad aree limitrofe, ovvero all'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere ulteriori misure di contrasto e di contenimento aggiuntive rispetto a quelle assunte a livello nazionale, riducendo drasticamente all'interno delle frazioni di Pozza e Umito ogni occasione di ulteriore diffusione del contagio, limitando al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo e comunque per il tempo necessario al tracciamento dei contatti ed all'applicazione delle misure previste dall'Autorità Sanitaria; in ogni caso fino alla revoca del presente provvedimento;

RITENUTO necessario rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID – 19;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

CONSIDERATO il carattere estremamente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati;

DATO ATTO che la presente ordinanza ha la seguente natura:

- ✓ E' ordinanza contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- ✓ E' ordinanza di emergenza sanitaria o di igiene pubblica ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000;
- ✓ E' ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica, con particolare riferimento all'integrità fisica della popolazione degli abitanti delle Frazioni di Pozza e Umito e, conseguentemente, della restante popolazione del comune di Acquasanta Terme (art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);
- ✓ E' ordinanza di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile).

ORDINA

Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, **a decorrere dalle 00.00 del 21/10/2020** e per il tempo necessario al tracciamento dei contatti ed all'applicazione delle misure previste dall'Autorità Sanitaria - in ogni caso fino alla revoca del presente provvedimento con riferimento al territorio delle Frazioni di Pozza ed Umito del comune di Acquasanta Terme come delimitata nelle allegate planimetrie, sono adottate le seguenti ulteriori misure:



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

- a) divieto di circolazione a piedi e/o con qualsiasi mezzo pubblico o privato all'interno del territorio delle Frazioni di Pozza e Umito fatta eccezione per indifferibili esigenze o situazioni di necessità e motivi di salute con il presidio dell'Autorità sanitaria;
- b) divieto di allontanamento dal territorio dalle Frazioni anzi dette da parte di tutti gli individui ivi presenti;
- c) divieto di accesso nel territorio delle Frazioni in questione;
- d) è comunque consentito il rientro a domicilio o alla residenza all'interno delle Frazioni per chi, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si trovasse fuori dell'area stessa;
- e) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali;
- f) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
- g) sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose ad eccezione delle cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti;
- h) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
- i) divieto di banchetti e feste private;
- j) chiusura al pubblico del cimitero comunale della frazione garantendo comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme;
- k) saranno comunque garantiti i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

AVVISA

Che chiunque violi le misure di contenimento previste dalla presente ordinanza (ai sensi dell'art. 3), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00 ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni nella L. 22 maggio 2020, n. 35 così come modificato dal D.L. 7 ottobre n. 125.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
2. La trasmissione di copia a:
 - ✓ Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno;
 - ✓ Presidente della Giunta Regionale Marche;
 - ✓ Dipartimento Sanità della Regione Marche;
 - ✓ ASUR n. 5 — Dipartimento di Prevenzione;
 - ✓ Carabinieri Comando Stazione di Acquasanta Terme;
 - ✓ Ufficio di Polizia Locale;
 - ✓ Questura di Ascoli Piceno.

IL SINDACO
(*DOTT. STANGONI SANTE*)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. , per 15 giorni consecutivi
dal al
Acquasanta Terme,

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.

Alessandro Ranciaffi